

In data 8 giugno 2000 presso la sede della CONFCOMMERCIO in Roma, Piazza
Giacchino Belli, 5

La ATRIPLEX rappresentata dall'Ing. Francesco PICA e dal Dr. Roberto CRISCI

Assistita dal Dr. G. ZABBATINO e dal Dr. A. FIOREZZONI della CONFCOMMERCIO

Le OO.SS. NAZIONALI

FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Piero MARCONI

FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Salvatore FALCONE

UILTuCS-UIL rappresentata dal Sig. Paolo POMA

Assistite dalla RSA/RSU Atriplex nelle persone dei Sigg.: Piero Cavoli, Eligio Ceccanei,
Franco Colapietro, Anna Jacorossi, Anna Pagliara

Hanno stipulato il seguente

ACCORDO AZIENDALE NAZIONALE ATRIPLEX S.r.l.

PREMESSO


- che il c.c.n.l. del Terziario, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e del sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e realizzandone per quanto di competenza le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali, prevede, nel rispetto dei criteri dettati dallo stesso Protocollo, l'esercizio della contrattazione di secondo livello, ai cui principi le parti, nella stipula del presente accordo si sono richiamate;

- che a seguito degli incontri del 14 giugno 1999 e del 10 novembre 1999 Atriplex aderiva, in via di principio alla realizzazione di un Contratto Aziendale Nazionale di secondo livello sulla base delle richieste sindacali;

- che in data 15 febbraio 2000 le OO.SS. Nazionali del Terziario rimettevano ad Atriplex la piattaforma per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale;

- che quanto contenuto nella piattaforma, oltre ad essere coerente con altri accordi intervenuti nel settore Terziario, rientra nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22.9.1994 relativamente ai Comitati Aziendali Europei;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:



1 SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le parti intendono attivare un modello di "Relazioni Sindacali" strutturato secondo la definizione di norme e procedure di seguito specificate.

1.1 RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE

Diritti di informazione – materie di confronto

Annualmente di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la Direzione dell'Azienda, le OO.SS. nazionali ed il coordinamento nazionale delle R.S.U./R.S.A., come di seguito definito, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle tematiche previste dal C.C.N.L..

Nel corso di tale incontro, o anche al di fuori della scadenza sopra indicata, l'azienda fornirà inoltre informazioni preventive sulle seguenti tematiche:

- andamento conti di bilancio;
- dinamica evolutiva della rete commerciale ed eventuali programmi di terziarizzazione;
- nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazione sul mercato;
- innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- modifiche organizzative e strutturali dell'azienda, comprese eventuali modifiche dell'assetto societario;
- livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia d'impiego e inquadramento;
- interventi di modifica sull'organizzazione di lavoro di natura nazionale;
- obiettivi di budget;
- formazione;
- sicurezza e ambiente di lavoro.

ed informazioni consuntive su:

- livelli di fatturato;
- indici di mercato;
- bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate;
- risultati della formazione svolta.
- lavoro straordinario e supplementare

In occasione della stampa del bilancio annuale l'azienda fornirà una copia dello stesso alle OO.SS. nazionali.



1.2 RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO

Tenuto conto dell'articolata presenza organizzativa di Atriplex sul territorio, nonché della particolare variabilità della consistenza numerica delle sue strutture territoriali, le parti, al fine di avviare un compiuto sistema di relazioni sindacali funzionale alle esigenze, individuano concordemente che le rappresentanze sindacali vengano costituite rispettivamente in due "Aree geografiche" convenzionalmente individuate in: AREA NORD e AREA CENTRO-SUD, oltre che presso la SEDE CENTRALE.

Per la loro costituzione valgono le norme e le modalità definite nel "Protocollo Aggiuntivo" in tema di Funzionamento delle Relazioni Sindacali, allegato al presente accordo.

Competenze a livello decentrato (Aree geografiche e Sede Centrale)

A questo livello vanno demandati i compiti connessi alla gestione derivante dall'informazione a livello nazionale.

A questo livello, inoltre, su richiesta di una delle due parti, si terranno incontri informativi, preventivi e consuntivi, aventi ad oggetto un esame congiunto su:

- modifiche all'organizzazione del lavoro;
- distribuzione degli orari di lavoro (turni e nastri orari, utilizzo degli impianti anche con riferimento agli organici, ai carichi di lavoro, alla flessibilità);
- trasferimenti collettivi;
- verifica delle norme relative alla salute ed alla integrità fisica dei lavoratori, anche in riferimento all'ambiente e sicurezza;
- appalti di cui al vigente c.c.n.l.;
- verifica e controllo degli orari concordati;
- quanto demandato dal livello nazionale.

In occasione di tali incontri o in date diverse da concordare, le parti potranno congiuntamente affrontare problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.

Le parti confermano che il sopracitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni condivise, atte a risolvere i problemi.

Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.

Handwritten signatures and notes:
On the left: "Diaz", "Atra", "G. Dell".
On the right: "Annela", "G. Dell", "Atra", "G. Dell", "Atra", "G. Dell".
A large handwritten signature is visible on the far right.

2 OPERATIVITA' DELLE RELAZIONI SINDACALI

Per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni Sindacali" così come definito ai precedenti punti, le parti concordano di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità per la comunicazione delle informazioni, che consentano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.

Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche normative di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali, le parti hanno convenuto di disciplinare i sottoriportati "strumenti", con le modalità così come definite nel "Protocollo Aggiuntivo", allegato al presente accordo quale parte integrante.

STRUMENTI

2.1 COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE RSU/RSA

In coerenza con quanto richiamato al precedente punto "sistema di relazioni sindacali" viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA composto da due delegati per ogni Area geografica (n.2 per l'Area Nord e n.2 per l'Area Centro-Sud) e due delegati per la Sede Centrale.

Tali componenti saranno designati dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo di secondo livello ed i loro nominativi comunicati alla Direzione Atriplex entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

2.2 GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPURTUNITA'


Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della direttiva CEE del 13. 12.1984 n. 635, e delle disposizioni legislative in materia di parità uomo donna, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.

A tal fine viene costituito il gruppo di lavoro per le "Pari opportunità" composto da quattro membri, di cui due designati dall'Atriplex e due dalle OO. SS. dei lavoratori.

Il gruppo di lavoro costituisce lo strumento che ha il compito di:

- studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia nazionale e comunitaria;
- formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli eventuali ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo /donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti contemplati dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.

Il gruppo di lavoro, annualmente, riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti il presente accordo.



3 PARTE NORMATIVA

3.1 Trattamento Malattia

Considerato che parte del personale Atriplex, in ragione della diversa disciplina contrattuale goduta prima della confluenza nell'attuale normativa, fruiva di una maggiore copertura durante i periodi di malattia e infortunio dal 4° al 20° giorno, le parti convengono che dal 1° giugno 2000 durante i periodi di conservazione del posto, di cui alla vigente normativa del c.c.n.l. Terziario, venga assicurato al lavoratore, non in prova, assente per malattia o infortunio nel periodo sopra richiamato il mantenimento dell'intera retribuzione di fatto.

3.2 Indisposizione

A decorrere dal 1° giugno 2000, il personale che per sopravvenuta indisposizione incorra nell'esigenza di assentarsi dal lavoro per la restante giornata lavorativa, riprendendo regolare servizio il giorno successivo, è esentato dal presentare all'azienda la relativa certificazione medica.

3.3 Assistenza Sanitaria Integrativa

Considerato quanto definito in materia nell'ambito del settore del Terziario e tenuto conto di quanto in essere nel Gruppo Eni, si conviene di dar corso alle opportune verifiche per approfondire la possibilità di adesione al relativo Fondo Assistenza Sanitaria (FIS).


3.4 Previdenza Integrativa

Pur riconoscendo la piena efficacia e validità del sistema contributivo complementare previsto dal c.c.n.l. Terziario denominato "FON.TE", le parti, tenuto conto della valenza sociale della previdenza integrativa e che attualmente tale strumento è già operativo nell'ambito del Gruppo Eni, al quale Atriplex, in qualità di Società controllata dell'Agip Petroli appartiene, esprimono le rispettive volontà concordi a che la medesima Atriplex ed i lavoratori da essa dipendenti possano associarsi a Fondenergia, in alternativa a FON.TE., ferma restando la domanda di adesione del lavoratore.

Quanto precede, ai sensi e per gli effetti del punto 2) dell'accordo sindacale 25 ottobre 1996, istitutivo di Fondenergia.

3.5 Servizio Mensa

Considerata la validità del servizio mensa in atto presso Atriplex, le parti procedono alla sua riconferma, precisando, per quanto attiene il servizio sostitutivo della mensa in natura, che il valore facciale del ticket reso disponibile per la consumazione del pasto è di L. 13.000.



4 PARTE ECONOMICA

Le parti in coerenza con il modello di relazioni sindacali definito con il presente accordo, intendono istituire una erogazione variabile e non predeterminata, il cui meccanismo sia strettamente correlato a positivi risultati economici e gestionali.

Quanto precede in conformità e rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetto contrattuali" del protocollo 23 luglio 1993 e di quanto richiamato in materia dal vigente c.c.n.l. Terziario.

In questa ottica le parti,

- premesso che, in analogia con quanto in atto presso le altre società del Gruppo ENI, in avvio di confronto hanno inteso individuare un premio di risultato composto da due parametri, di cui uno riferito ai risultati d'Azienda ed uno riferito ai risultati di Gruppo;
- preso atto che per l'anno in corso la quota del salario di Gruppo non ha ancora trovato definizione;
- tenuto presente che tale ultima condizione ostativa non ha consentito allo stato di poter definire un premio come inizialmente negli orientamenti;

in attesa di poter individuare per l'anno 2001 un premio di risultato con maggiori riferimenti ai meccanismi strutturali in atto nelle società del Settore / Gruppo, hanno convenuto quanto segue.

Per l'anno 2000 il Premio in esame è riferito, in via sperimentale, al solo parametro di redditività Atriplex misurato dal relativo ROI.

Il risultato di redditività Atriplex può variare in un intervallo costituito dai seguenti 3 valori di ROI, ai quali corrispondono rispettivamente i sottoprecisati coefficienti:

	Coefficiente
- ROI Minimo	0,70
- ROI Atteso	1
- Roi Max	1,30

ROI Min





ROI Atteso

ROI Max

Coeff. 0,70

Coeff. 1

Coeff. 1,30



Al ROI Atteso (= Coeff. 1) per l'anno 2000 corrisponde un premio di L.2.500.000= lorde al Liv.2° del c.c.n.l. Terziario, riparametrato per gli altri livelli di inquadramento.

Per risultati diversi dal ROI Atteso, ma compresi nell'intervallo di valori tra ROI Min e ROI Max, l'importo del premio corrispondente verrà calcolato nel modo seguente:

Valore ROI Consuntivato

----- X Importo corrispondente al ROI Atteso

Valore ROI Atteso

Il premio non può superare l'importo corrispondente al ROI Max; per risultati inferiori al ROI Minimo il premio non trova erogazione.

Esempio:

- erogazione al risultato atteso L.2.500.0000 al Liv.2°

- Ipotesi ROI Atriplex atteso: 66,15 = Coeff. 1

- Ipotesi ROI consuntivato: 58 = coeff.0,876

58 (ROI Consuntivato)

----- X L. 2.500.000 (Importo al ROI Atteso) = L. 2.190.000

66,15 (ROI Atteso)

Tale importo riparametrato per gli altri livelli di inquadramento darà:

Q	(par.250)	L. 2.808.000
Liv.1°	(par.225)	L. 2.527.000
Liv.2°	(par.195)	L. 2.190.000
Liv.3°	(par.167)	L. 1.876.000
Liv.4°	(par.144)	L. 1.617.000


Modalità di erogazione del Premio

Il premio sarà erogato a tutti i dipendenti a ruolo non in prova, fermo restando che tale premio per la forza vendite si intende compreso fino a concorrenza nella somma derivantegli dallo specifico piano di incentivazione.

Fermo restando quanto precede, si precisa che il premio sarà erogato a tutto il personale interessato in forza alla data di corresponsione come sotto indicata e verrà calcolato per i neo assunti in rapporto ai mesi prestati.

Con le stesse modalità e criteri di proporzionalità sarà erogato al personale part-time, in malattia/infortunio e maternità e comunque nel caso di prestazioni lavorative ridotte nel corso dell'anno il premio verrà corrisposto con criteri di proporzionalità.

Il premio di risultato sarà erogato, di norma, entro il mese di maggio dell'anno seguente il periodo di maturazione.



Il presente premio di risultato viene sperimentalmente avviato per l'anno 2000 e troverà corresponsione nel mese di maggio 2001. Terminata la fase annuale di sperimentazione, le parti si incontreranno per le opportune valutazioni ai fini delle possibili modifiche da apportare all'impianto del premio medesimo per l'anno 2001.

Entro il 31.12.2000 le parti le parti si incontreranno per valutare i risultati gestionali, nonché il meccanismo concernente il premio.

Considerate infine la complessità e rilevanza dei contenuti su cui il confronto si è sviluppato, nonché i conseguenti tempi occorsi per il raggiungimento del presente accordo, in via particolare e senza alcun pregiudizio per le future intese in materia, si conviene, nel rispetto della disciplina concordata, di anticipare con la busta paga del mese di ~~luglio~~ ^{AGOSTO} 2000 un acconto del presente premio nella misura fissa di L. 1.250.000=lorde. Resta inteso tra le parti che le modalità di conguaglio di tale anticipo saranno esaminate in occasione del confronto per definire nel 2001 la struttura del nuovo premio.

Le parti confermano che il premio così come definito nel presente accordo rientra nella fattispecie prevista dall'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n.135, ai sensi della quale le erogazioni derivanti dai contratti collettivi di II livello godono di particolari benefici di decontribuzione.

Si conviene altresì che gli importi, di cui al presente premio, non sono utili agli effetti del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., così come modificato dalla Legge 297/82. Inoltre gli stessi importi non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge, in quanto le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella loro determinazione, siffatta incidenza, così come previsto dall'art. 3 della Legge 29 luglio 1996 n. 402.


oooooooooooooooooooooooooooo

5 Decorrenza e durata

Il presente accordo, fatte salve le diverse decorrenze previste dai singoli istituti dallo stesso disciplinati, decorre dal 1° gennaio 2000 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2003.

Il presente accordo si intenderà rinnovato secondo la durata, di cui al comma precedente, se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata a.r.. In caso di disdetta resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo accordo aziendale nazionale.

Ad iniziativa disgiunta delle parti contraenti, il presente accordo potrà essere disdetto tramite Racc. A/R tre mesi prima della scadenza.



**Protocollo aggiuntivo all'Accordo Aziendale Nazionale Atriplex S.r.l. 8 giugno 2000
in tema di Funzionamento delle Relazioni Sindacali.**

(Protocollo allegato come parte integrante all'Accordo Nazionale 8 giugno 2000)

Le parti:

- Valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL Terziario e dall'Accordo Nazionale Aziendale Atriplex dell'8 giugno 2000 in tema di rappresentanza e di funzionamento delle relazioni sindacali;
- Visto quanto in materia di rappresentanza e rappresentatività è allo stato all'esame del Parlamento Italiano;
- Presa visione del montante delle ore di permesso retribuito, disponibili per l'esercizio dell'attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori sia dai loro rappresentanti eletti e/o nominati in forza delle norme di legge e con le procedure contrattuali vigenti;
- Considerato quanto convenuto tra le OO.SS., firmatarie dell'Accordo Nazionale Aziendale Atriplex e del presente Protocollo, in tema di regole per le elezioni delle RSU, nonché per il funzionamento delle attività sindacali, di cui all'Accordo Interconfederale per la costituzione delle RSU del 27/7/1994;

hanno convenuto:

A) Le RSU/RSA potranno essere costituite a livello di:

- **Sede Centrale**


- **Area geografica Nord**, convenzionalmente comprendente le Filiali di: Torino, Alessandria, Genova, Savona, Sanremo, Novara/Vercelli, Milano, Masi, Padova, Venezia, Treviso.
- **Area geografica Centro/Sud**, convenzionalmente comprendente le Filiali di: Bologna, Ravenna, Calenzano (Fi), Livorno, Ancona, Perugia, Roma, Napoli, Pescara, Bari, Barletta, Catania.

B) Il diritto a promuovere la costituzione delle RSU/RSA è di spettanza delle OO.SS. competenti per territorio e firmatarie dell'Accordo Nazionale Aziendale Atriplex dell'8.6.2000 del presente Protocollo.

C) Le modalità di elezione delle RSU saranno quelle previste dall'Accordo Interconfederale 27/7/1994.

D) La RSU/RSA di Area geografica Nord, tenuto presente il disposto di legge e contrattuale in materia e considerato il numero complessivo dei dipendenti ad essa appartenenti, sarà composta da un numero massimo di quattro rappresentanti.

E) La RSU/RSA dell'Area geografica del Centro-Sud, tenuto presente il disposto di legge e contrattuale in materia e considerato il numero di dipendenti ad essa appartenenti, sarà composta da un numero massimo di quattro rappresentanti.



F) La RSU/RSA della Sede Centrale, tenuto presente il disposto di legge e contrattuale in materia e considerato il numero dei dipendenti ad essa appartenenti, sarà composta da un numero massimo di quattro rappresentanti.

G) A partire dal 1° gennaio 2000, per l'espletamento dell'attività sindacale della RSU/RSA, elette a livello di Area geografica e di Sede Centrale, vengono rispettivamente rese disponibili 2 ore annue retribuite per ogni lavoratore dipendente dalle unità produttive presenti nell'Area geografica e per ogni lavoratore dipendente della Sede Centrale. Al riguardo, ad esclusione delle ore spese per incontri richiesti dalla Direzione di Area geografica o di Sede, le parti si danno comunque atto che il monte ore così come sopra definito non potrà essere superato anche se il diritto viene esercitato contemporaneamente da tutti i componenti la RSU/RSA.

Ai fini della titolarità delle richieste delle ore di cui sopra, questa è di competenza delle RSU/RSA e/o delle OO.SS. competenti per territorio. Le parti si incontreranno per verificare la congruità dei permessi indicati al suddetto punto, sulla base delle esigenze funzionali.

H) A partire dal 1° gennaio 2000, per l'espletamento delle assemblee sindacali nelle unità di Area geografica e della Sede Centrale vengono rese disponibili 12 ore retribuite annue.

Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della RSU/RSA e/o delle OO.SS. competenti per territorio.

I) A partire dal 1° gennaio 2000, per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al "Coordinamento Nazionale" delle RSU/RSA, così come previsto al punto 2.1 dell'Accordo Nazionale Aziendale Atriplex, vengono rese disponibili 24 ore annue per ognuno dei delegati costituenti il "Coordinamento Nazionale".






Ai fini della titolarità della richiesta di ore di permesso di cui sopra, questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionali.

L) A partire dal 1 gennaio 2000, per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al "Gruppo di lavoro per le pari opportunità", così come previsto al punto 2.2 dell'Accordo Nazionale Aziendale Atriplex, vengono rese disponibili 48 ore retribuite annue, pari e rispettive a 24 ore annue per ognuno dei rappresentanti delle OO.SS. costituenti il "Gruppo".

Al riguardo, le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, come sopra definito, non potrà superare le 192 ore nell'arco di durata dell'Accordo Nazionale Atriplex stabilito in quattro anni.

Il modello di Relazioni sindacali e la conseguente disciplina delle rappresentanze sindacali così come individuati e definiti nell'Accordo Nazionale e nel presente Protocollo costituisce un unico ed inscindibile complesso di norme e procedure strettamente connesso all'attuale quadro organizzativo della Società.

Pertanto qualsiasi eventuale variazione o modifica di tale assetto organizzativo, che comporti una parziale o totale carenza di funzionalità delle strutture sindacali come oggi individuate, impegna le parti a rivedersi, a livello nazionale, allo scopo di esaminare la situazione alla luce delle esigenze sopravvenute.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

A fine di agevolare l'attività dei componenti il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA e dei membri del Gruppo di lavoro per le pari opportunità, di cui all'Accordo 8 giugno 2000, le parti hanno convenuto sull'opportunità di definire quanto segue.


Per l'espletamento delle attività di competenza di tali organismi, Atriplex consentirà di utilizzare una sala riunione o comunque un idoneo locale presso la Sede Centrale di via Brancati in Roma.

Inoltre Atriplex, in occasione delle riunioni formalmente convocate per le rispettive attività sopra richiamate, riconoscerà a detti componenti soggetti a viaggi fuori del comune in cui è ubicata la sede di lavoro, oltre alle spese di trasporto in treno di 2° classe, un contributo per rimborso delle altre spese sostenute fino ad un massimo di L. 60.0000= onnicomprensive / per giornata di attività, fermo restando l'obbligo comune di avvalersi in via prioritaria per la consumazione del pasto della agibilità del servizio di ristorazione aziendale.

Sia le spese di viaggio che le altre spese, nei limiti consentiti, verranno rimborsate dietro presentazione all'azienda di idonea certificazione fiscale.

Inoltre allo scopo di favorire il flusso della comunicazione tra le strutture sindacali deputate, in forza dell'Accordo Nazionale 8 giugno 2000, alla gestione delle attività di competenza nelle stesso Accordo definite, l'azienda riconosce l'opportunità che le stesse strutture possano avvalersi dei fax aziendali nei limiti delle compatibilità con le esigenze di servizio (vedi elenchi allegati).

In ogni caso le parti nel considerare sperimentale il complesso delle modalità, di cui al "Protocollo" allegato all'Accordo Aziendale Nazionale ed alla presente "Dichiarazione Congiunta", concordano sull'opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il modello di relazioni sindacali sia per esaminare in tale ambito l'utilizzo del monte ore reso disponibile.



Personale a ruolo Atriplex a tempo indeterminato

AREA CONVENZIONALE NORD

Fil. To	6
Fil. Al	10
Fil. Ge	7
Fil. Sv	2
Fil. Srm	6
Fil. No+Vc	7
Fil. Mi	12
Fil. Masi	8
Fil. Pd	3
Fil. Ve	5
Fil. Tv	5

AREA CONVENZIONALE CENTRO SUD

Fil. Bo	5
Fil. Ra	4
Fil. Fi	15
Fil. Li	2
Fil. Pg	5
Fil. Rm	15
Fil. Na	11
Fil. Pe	7
Fil. Ba	5
Fil. Barletta	9
Fil. Ct	3

<u>Sede</u>	63
--------------------	-----------

NUMERI TELEFONICI DELLE SEDI PERIFERICHE

FILIALI	ABBREV.	DIRETTO
ALESSANDRIA	34173	0131232070
ANCONA	34019	0712913527/528
BARI	34036	0805487300/310
BARLETTA	34730	0883531009
BOLOGNA (ZOLA PREDOSA)	34716	051758882
CARCARE (SAVONA)	34118	019517238
CATANIA	34700	095503041
CONCORDIA SAGITTARIA (VE)	34705	0421275972
COSENZA	34745	098423329
FIRENZE (CALENZANO)	34119	0558877414
FROSINONE	34746	0775291104
GENOVA	34712	0102722021
GENOVA (SUPERGAS)	34753	0107492464
LATINA	34135	0773487874
LIVORNO (STAGNO)	34703	0586941478
MASI (PADOVA)	34684	0425591150
MILANO (CASSINA DE PECCHI)	34718	0295300224
NAPOLI	34129	0817523922
NOVARA (S.P. MOSEZZO)	34131	0321468770
PADOVA	34714	049652670
PERUGIA (SAN MARIANO)	34701	075-8044158
PESCARA	34672	0854214186
RAVENNA	34132	0544421041
ROMA (CONDECO)	34133	069194188
ROMA (PETROLTERMO)	34134	063330946
SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)	34704	042141171
SANREMO (IMPERIA)	34717	0184514355
SAVONA	34788	019854691
TORINO	34715	0116680475
TREVISO (VILLORBA)	34721	0422421757
VERCELLI	34720	0161212000
VOGHERA (PAVIA)	34744	038341844
VOLPIANO (TORINO)	34710	0119952576

ABBREV.	TELEFAX
32713	0131263460
32019	0712913605
32036	0805487305
32018	0883349122
32716	051754701
32020	019517239
32021	095503236
32022	0421275454
32023	0984724891
32024	0558826633
32025	0775291283
32712	0102722139
32753	0107492461
34135	0773487874
32703	0586941563
32684	042552193
62026	0295300474
32027	0815591246
32028	0321468772
32029	049656924
32030	075-8044589
32672	0854214164
32031	0544421533
32133	069194186
32134	063330103
32704	042142148
32032	0184514356
32033	019854693
32715	0116680592
32034	0422421590
32720	0161214621
32744	038343060
32035	0119952618